

Co.Re.Com. Cal/BA

DELIBERAZIONE N. 74

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - BELMUSTO xxxxx c/ BT ITALIA xxx.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Nella seduta del giorno 24/03/2014, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

| | |
|----------------------------|------------|
| Prof. Alessandro Manganaro | Presidente |
| Prof. Carmelo Carabetta | Componente |
| Dott. Gregorio Corigliano | Componente |

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com." e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 23 settembre 2013, acquisita al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 40828, con cui il signor Belmusto xxx, ha chiesto l'intervento di questo organismo per la definizione della controversia in essere con la Società BT Italia xxxx; ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons. e succ. modif. ed int.;

la nota del 7 ottobre 2013 (prot. n. 42937), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

L'istante signor Belmusto xxxx, ha esperito davanti a questo Co.Re.Com., tentativo di conciliazione contro l'operatore BT Italia, che si è concluso 24 luglio 2013, con un verbale di mancata conciliazione. Successivamente il 23 settembre 2013, ha depositato istanza di definizione della controversia con cui ha rappresentato che:

- nel mese di marzo 2013, la moglie dell'odierno istante, signora Sgromo xxxxx, ha stipulato un contratto per la fornitura del servizio telefonico e adsl con l'operatore BT Italia (con portabilità del proprio numero dall'operatore Wind). La stessa ha fornito al gestore i propri dati anagrafici e la partita Iva ;
- successivamente l'operatore BT, ha inviato al domicilio del ricorrente il contratto in forma cartacea;
- la signora Sgromo, non essendo la titolare della linea, accertato che il nuovo contratto era stato stipulato a suo nome, ha esercitato nei termini diritto di recesso dal contratto;
- l'8 maggio 2013, senza preavviso il servizio telefonico è stato interrotto da parte dell'operatore Wind in quanto la linea era migrata in Bt Italia;
- il signor Belmusto, ha richiesto più volte il ripristino della linea telefonica ad entrambi gli operatori .

Ha richiesto il: *"risarcimento dei danni in quanto la predetta utenza serve ad uno studio legale e ad una attività imprenditoriale. Inoltre alla suddetta linea è collegato un sistema di allarme"*.

In seguito all'avvio del presente procedimento, giusta nota del 7 ottobre 2013, l'operatore ha prodotto, memorie difensive e documentazione con cui ha precisato la vicenda, rilevandone l'infondatezza e chiedendo il rigetto della stessa, in quanto oggetto di una conciliazione precedente. Ha fatto presente inoltre che:

- 1) Il 26 marzo 2013, l'istante ha aderito ad un'offerta commerciale da parte dell'operatore BT per la numerazione xxxx/xxxx;
- 2) le linee sono passate in NP il 2 maggio 2013, a nome della moglie signora Sgromo xxxxxx, ma non sono state attivate per il ripensamento della cliente che, il 17 maggio 2013, ha chiesto il rientro in Wind;
- 3) il 16 settembre 2013, l'utenza è stata cancellata dai sistemi BT Italia;
- 4) la pratica è stata oggetto di precedente conciliazione con l'operatore BT con esito positivo, ed è stato riconosciuto alla moglie dell'odierno istante la somma di Euro 1.000,00.

Motivi della decisione

1. In tema di rito.

Preliminarmente si osserva che l'istanza non soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento pertanto, ricorrono i presupposti per dichiarare l'inammissibilità del ricorso. In via procedurale, e tuttavia, del tutto assorbente anche in ordine al merito dell'istanza, occorre rilevare la fondatezza dell'eccezione preliminare proposta, nella propria memoria, dall'operatore BT Italia con riferimento all'inammissibilità della domanda atteso che il signor Belmusto xxxxx, ha già proposto istanza di conciliazione innanzi al Co.Re.com. adito, a nome della moglie signora Sgromo xxxxxx per la stessa utenza telefonica portante il numero xxxx/xxxxx, avente il medesimo oggetto della controversia presentata il 23 settembre 2013.

In effetti, la medesima istanza recante stesso *petitum*, risulta già essere stata trattata da questo Co.Re.Com. in sede di conciliazione, e chiusa con un accordo conciliativo tra le parti con cui è stato riconosciuto alla signora Sgromo Xxxxx un indennizzo pari a Euro 1.000,00 per i disservizi subiti dall'utenza xxx/xxxxx, sicché la richiesta dell'utente è da ritenersi pienamente soddisfatta. Siffatto assorbente rilievo, è di per sé sufficiente per la declaratoria di rigetto della domanda attorea che risulta altresì inaccoglibile anche in punto di merito.

Resta salva la facoltà dell'utente di adire, per quanto di competenza, l'Autorità giudiziaria ordinaria. Non ricorrono le condizioni per il rimborso delle spese.

Per tutto quanto sopra esposto:

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com. Calabria Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Il rigetto per inammissibilità dell'istanza presentata dal signor Belmusto Xxxxx nei confronti dell'operatore BT Italia Xxxxx.

- E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in

materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/CONS.;

- Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259";
- La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell' art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti

f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

Il Presidente

f.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore

f.to Avv. Rosario Carnevale